

*Causa Mole c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 gennaio 2010 (ricorso n. 24421/03)*

**Ordinamento penitenziario - regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 – violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU in merito al livello di sofferenza inerente la detenzione – non sussiste.**

**Ordinamento penitenziario – regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 - in relazione alle restrizioni al diritto di visita dei familiari e al controllo della corrispondenza - violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU – non sussiste.**

**Ordinamento penitenziario - regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 - impugnazione del decreto ministeriale – dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia del decreto - mancata pronuncia sul merito del ricorso - violazione del diritto ad un equo processo ex art. 6 CEDU – sussiste.**

Affinché il mantenimento in detenzione per un periodo prolungato possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 CEDU è necessario che raggiunga una soglia minima di gravità. Nel caso di specie, le restrizioni scaturenti dal regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 cui era stato sottoposto il ricorrente erano necessarie per impedire al medesimo, in quanto individuo socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l'organizzazione criminale cui apparteneva. Non sussiste pertanto violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto il trattamento *de quo* non ha superato il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

Non violano l'art. 8 CEDU le restrizioni al diritto di visita dei familiari per i soggetti sottoposti a regime differenziato, allorché l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata sia necessaria per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica.

La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU.

**Fatto.** In data 16 dicembre 1997 il ricorrente, condannato all'ergastolo per omicidio e altri reati legati alle attività di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, della l. n. 354/1975, prorogato più volte con reiterati decreti ministeriali della durata di sei mesi ciascuno fino al mese di dicembre 2004.

Il 19 giugno 2002 e il 30 dicembre 2002 il ricorrente aveva proposto reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia rispettivamente del 17 giugno 2002 e del 28 dicembre 2002 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bologna, contestando l'applicazione del regime speciale e chiedendo che fossero soppresse le relative restrizioni.

Con decisione in data 21 marzo 2003 il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto del 17 giugno 2002, in quanto il periodo di applicazione dello stesso era scaduto e respinto quello relativo al provvedimento del 28 dicembre 2002 poiché erano ancora sussistenti le condizioni per l'attuazione del regime di detenzione speciale alla luce delle informazioni raccolte dalla polizia e dalle autorità giudiziarie sul conto del ricorrente.

Quest'ultimo non aveva proposto ricorso per cassazione.

Il sig. Mole adiva successivamente la Corte EDU lamentando che il regime di detenzione speciale a cui era stato sottoposto si ponesse in contrasto con i diritti protetti dalla Convenzione di cui agli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6, par. 1 (*diritto a un equo processo*) CEDU.

**Diritto.** Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull'art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dei trattamenti inumani vietati è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, i giudici hanno sostenuto che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sulla Corte l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione. Nel caso di specie il collegio giudicante ha verificato che il Ministro della giustizia aveva richiamato, per giustificare la reiterazione dei precedenti decreti, la sussistenza delle condizioni che erano alla base della motivazione del primo provvedimento. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi sufficienti da poter concludere che il prolungamento del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-*bis* avesse causato degli effetti fisici o psichici che ricadano nell'art. 3 CEDU. Pertanto la Corte, confermando la sua consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente ha subito non superassero quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica e legittima forma di trattamento o di pena.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 8 CEDU, invocato sia in relazione alle restrizioni del diritto di visita dei familiari che al controllo della corrispondenza, la Corte, riguardo al primo profilo, ha affermato che il regime di cui all'art. 41-*bis* è volto a recidere i legami esistenti fra il detenuto e l'ambiente criminale d'origine per scongiurare il pericolo derivante da eventuali contatti.

Prima dell'introduzione di tale riforma del diritto penitenziario, infatti, molti detenuti riuscivano a mantenere la loro posizione all'interno dell'organizzazione criminale di appartenenza, ad organizzare e far eseguire dei reati, a scambiare informazioni con l'esterno e gli altri detenuti; soprattutto per i reati di mafia erano proprio le visite con i familiari che rendevano possibile la trasmissione degli ordini e delle istruzioni dei detenuti verso l'esterno. La Corte ha ritenuto, quindi, che l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata sia stata in tal caso necessaria "per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica" e pertanto ha respinto tale motivo di ricorso.

Quanto al controllo della corrispondenza del detenuto, la Corte ha constatato che il ricorrente ha prodotto delle note emesse dall'amministrazione penitenziaria al più tardi il 2 ottobre 2002; poiché il ricorso è stato presentato il 20 giugno 2003, l'organo giudicante ha osservato che l'interessato non ha rispettato il termine di sei mesi fissato dalla Convenzione e rigettato la relativa doglianza per la sua tardività.

In relazione all'addotta violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, la Corte ha statuito che l'assenza di decisioni sul merito svuota della sua sostanza il controllo esercitato dal giudice sui decreti del Ministro della giustizia ed accolto, quindi, la relativa doglianza.

In merito all'applicazione dell'art. 41 CEDU, il ricorrente non ha presentato domande di equa soddisfazione; di conseguenza, la Corte non ha ritenuto opportuno liquidare alcuna somma a questo titolo.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

L. n. 354 del 1975, come modificata dalla L. n. 356 del 1992, dalla L. n. 279 del 2002 e dalla L. n. 95 del 2004.

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente al diritto all'esame del merito dei ricorsi: *Enea c. Italia* (ricorso n. 74912/01).

Art. 3 CEDU – in merito ai trattamenti inumani o degradanti: *Labita c. Italia* (ricorso n. 26772/95), *Bastone c. Italia* (ricorso n. 59638/00).

Art. 8 CEDU – sotto il profilo delle restrizioni al diritto di visita dei familiari e al controllo della corrispondenza: *Enea c. Italia* (ricorso n. 74912/01), *Gelsomino c. Italia* (ricorso n. 2005/03).